

COMUNE DI RUFFRÈ - MENDOLA

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO EDILIZIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DD. 12.06.2008

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DD.
28.08.2008, N. 44 DD. 14.12.2011, N. 15 DD. 19.03.2012 E N. 18 DD. 10.06.2024*

CAPITOLO I

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

- 1.** Il presente Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d'uso ed i controlli sull'esecuzione dell'attività stessa in relazione alla strumentazione urbanistica vigente, alle leggi provinciali e nazionali in materia.

CAPITOLO II INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 2

DEFINIZIONI, MISURAZIONE DEL VOLUME, DELLE DISTANZE, DELL'ALTEZZA, DELLA SUPERFICIE DEL LOTTO.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento Edilizio si assumono le definizioni e i metodi di misurazione delle Norme di Attuazione del P.R.G. ed art. 3 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.* ed art. 3 del relativo *Regolamento esecutivo* (Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) ai quali si rimanda.

CAPITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 3

CATEGORIE DI INTERVENTO

1. In applicazione delle leggi vigenti, gli interventi edilizi e di trasformazione urbanistica sono quelle stabilite dall'art. 77 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*

Art. 4

MANUTENZIONE ORDINARIA

omissis (abrogato)

Art. 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

omissis (abrogato)

Art. 6

RESTAURO

omissis (abrogato)

Art. 7

RISANAMENTO CONSERVATIVO

omissis (abrogato)

Art. 8

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

omissis (abrogato)

Art. 9

SOSTITUZIONE EDILIZIA

omissis (abrogato)

Art. 10
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

omissis (abrogato)

Art. 11
DEMOLIZIONE

omissis (abrogato)

Art. 12
NUOVA EDIFICAZIONE

omissis (abrogato)

Art. 13
VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI

1. È il mutamento anche senza opere edilizie della destinazione d'uso degli edifici o di loro parti, quale risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto degli immobili costruiti antecedentemente alla legge 6.8.1967, n° 765.
2. Si considera cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le seguenti categorie principali, mentre non costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le varie sottocategorie all'interno della stessa categoria principale:

Residenziale:

- a) abitazioni con accessori e pertinenze;
- b) abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, studentati, seminari, affittacamere, bed and breakfast, ecc. con accessori e pertinenze.

Direzionale:

- a) uffici di enti pubblici e di diritto pubblico;
- b) uffici privati e studi professionali;
- c) uffici per il terziario avanzato;
- d) società di assicurazione;
- e) sedi o redazioni di giornali;
- f) agenzie di viaggio, di pratiche, ecc..

Commerciale:

- a) esercizi commerciali al dettaglio e relativi depositi e magazzini;
- b) pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavole calde, farmacie, ecc.;
- c) società ed istituti di credito, agenzie di banche;
- d) esercizi commerciali all'ingrosso;
- e) centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini.

Artigianale ed industriale:

- a) stabilimenti ed impianti industriali e i relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- b) laboratori artigianali e i relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- c) botteghe artigianali;
- d) stabilimenti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti agricoli e relativi depositi, magazzini, uffici, accessori e pertinenze;
- e) palestre private e centri di estetica;
- f) centri di rottamazione.

Turistica:

- a) alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioni, motels, ostelli per la gioventù, case per ferie, residence, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio secondo le leggi in materia;
- b) attrezzature turistico ricettive complementari quali campeggi, villaggi turistici, ecc..

Agricola:

- a) aziende agricole e relativi depositi e magazzini;
- b) aziende ortofloricole e relative serre, depositi e magazzini;
- c) aziende zootecniche, stalle, allevamenti e ricovero animali;
- d) aziende agrituristiche.

Autorimesse:

- a) autorimesse, garage, parcheggi custoditi, pubblici e privati.

Servizi pubblici e di interesse pubblico:

- a) servizi pubblici o privati di interesse pubblico quali università, scuole, biblioteche, musei, ospedali e case di cura, gabinetti di analisi, ambulatori, studi medici e dentistici, centri di riabilitazione motoria, case per anziani, orfanotrofi, caserme, prigioni e riformatori, edifici per il culto, stazioni ferroviarie, autostazioni, uffici postali, aeroporti, eliporti, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacolo, edifici per la cultura, edifici e impianti sportivi, ecc.;
- b) infrastrutture pubbliche e private di interesse pubblico quali centrali elettriche e di teleriscaldamento, stazioni di distribuzione elettriche, centrali telefoniche, ripetitori, impianti di depurazione o di smaltimento dei rifiuti, distributori di carburante e attività strettamente connesse, autolavaggi, ecc..

3. Si evidenzia che il cambio di destinazione d'uso di una determinata sottocategoria ad un'altra rileva comunque ai fini del rilascio della presentazione del titolo edilizio, nonché ai fini del pagamento del contributo di concessione e del rispetto dello standard minimo di parcheggio.

CAPITOLO IV ATTI ABILITATIVI

Art. 14 PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Gli interventi, il procedimento, la validità, le caratteristiche e le convenzioni soggetti a Permesso di costruire sono disciplinati dagli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** alla quale si rimanda.

Art. 15 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate, di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, l'ottenimento di titolo abilitativo che preveda il versamento del contributo di costruzione trova applicazione, per la determinazione del contributo, nel disposto degli articoli 87, 88, 89, 90 e 90bis della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** e del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Contributo.
2. L'impegno formale alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve essere garantito da specifica convenzione che preveda il progetto esecutivo di tutte le opere da realizzare e le garanzie finanziarie, nella misura del 100 per cento del costo delle opere desumibile dal computo metrico estimativo, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La restituzione dell'importo di cui sopra può avvenire solo dopo l'esito positivo del sopralluogo effettuato dai competenti uffici comunali per la constatazione della regolare esecuzione delle opere.

Art. 16 DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

1. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dalla data di inizio. La relativa decadenza è dichiarata, sentita la Commissione edilizia. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

Art. 17 INTERVENTI SOGGETTI A S.C.I.A.

1. Sono soggetti a S.C.I.A. gli interventi previsti dall'art. 85 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** alla quale si rimanda.
2. La S.C.I.A. perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione.

Art. 18

**ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
ASSEVERATA (CILA)**

1. Si definiscono come interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo, quelli identificati dall'art. 78 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
2. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi, assoggettati a permesso di costruire o SCIA, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA, secondo quanto previsto dall'art. 78 bis della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*

Art. 19

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

1. I soggetti legittimati ed i requisiti per la domanda di permesso di costruire sono disciplinati dall'art. 81 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
2. La domanda di permesso di costruire deve essere presentata in carta resa legale e firmata dall'avente diritto. Alla domanda di permesso di costruire vanno allegati gli elaborati delle opere da realizzare redatti da un tecnico abilitato, in duplice copia. Devono essere sempre allegate le necessarie preventive autorizzazioni, dichiarazioni, e nulla osta previsti da disposizioni statali e/o provinciali nonché la modulistica predisposta opportunamente compilata e ricevuta di versamento per parere igienico sanitario ove previsto. È facoltà della Pubblica Amministrazione esigere dal richiedente la dimostrazione di avere titolo a presentare istanza di permesso di costruire.
3. Il richiedente ed il progettista devono dichiarare la propria residenza ed il domicilio dove possono essere inviate o notificate eventuali comunicazioni.

Art. 20

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

1. I modelli per la presentazione della domanda di Permesso di Costruire, S.C.I.A., C.I.L.A. o comunicazione opere libere devono obbligatoriamente essere quelli standardizzati ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale, reperibili sul sito del *Consorzio dei Comuni Trentini* oltre ad eventuale modulistica predisposta e pubblicata sul sito web del Comune. La documentazione tecnica obbligatoria, che deve essere allegata a corredo della domanda o asseverazione, è differenziata a seconda dei lavori proposti ed il suo elenco è allegato ad ogni modello succitato.

Art. 21

PARERE PREVENTIVO

1. Nel caso si intenda richiedere un parere preventivo circa l'ammissibilità di interventi edilizi, dovrà essere presentata domanda in carta resa legale da parte del proprietario o di chi ne ha titolo o dal progettista, con idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica e relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.

Art. 22

**MODALITA' DI REDAZIONE
DELLE PERIZIE E RELAZIONI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE**

1. Le relazioni geologiche - geotecniche sono redatte nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 11/03/1988 da tecnico abilitato e devono dare risposta sulla specifica situazione di penalizzazione indicata dalla Carta di Sintesi Geologica della Provincia Autonoma di Trento.
2. Nelle aree geologicamente sicure e senza penalità, per costruzioni ed interventi di modesta entità, sono ammesse perizie geotecniche, firmate dal Progettista o Tecnico abilitato, in cui i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l'ideoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque devono essere motivati.
3. La relazione/perizia geologico-geotecnica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione.
4. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione/perizia geologico-geotecnica.
5. Il direttore dei lavori, unitamente alla dichiarazione di inizio dei lavori, deve firmare la relazione/perizia geologico-geotecnica per presa visione o dichiarare di aver preso visione della relazione/perizia geologico-geotecnica e delle prescrizioni in essa contenute.

Art. 23

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. A seguito dell'esame della domanda da parte dei competenti uffici comunali è facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere il completamento della documentazione prescritta.
2. La domanda e il progetto istruito dai competenti uffici e corredato dalla prescritta documentazione sono sottoposti all'esame della Commissione Edilizia, ove previsto, che rende il proprio parere. Gli Uffici provvedono ad acquisire, qualora di competenza, i necessari pareri dei vari servizi comunali o provinciali.
3. L'Autorità competente provvede sulla domanda di concessione o di autorizzazione anche discostandosi motivatamente dal parere della Commissione Edilizia.
4. In sede di rilascio del permesso di costruire, nelle aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, è consentito apporre prescrizioni e modalità esecutive che, non snaturando il progetto siano giudicate, anche su parere della C.E.C. necessarie per garantire un corretto inserimento architettonico della costruzione, la armonizzazione nelle finiture e nei materiali ai caratteri della edilizia circostante. Tali prescrizioni non possono essere in contrasto con le eventuali previsioni tipologiche dello strumento urbanistico.
5. I termini per il rilascio e la validità del permesso di costruire sono stabiliti dagli articoli 82 ed 83 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**

Art. 24

PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)

1. I soggetti legittimati ed i requisiti per il deposito di S.C.I.A. sono disciplinati dall'art. 86 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**
2. In sede di deposito della S.C.I.A. vanno allegati gli elaborati delle opere da realizzare redatti da un tecnico abilitato, in duplice copia. Devono essere sempre allegate le necessarie preventive autorizzazioni, dichiarazioni, e nulla osta previsti da disposizioni statali e/o provinciali nonché la modulistica predisposta opportunamente compilata e ricevuta di versamento per parere igienico sanitario ove previsto.
3. È facoltà della Pubblica Amministrazione esigere dal richiedente la dimostrazione di avere titolo a presentare istanza di S.C.I.A.
4. Il richiedente ed il progettista devono dichiarare la propria residenza ed il domicilio dove possono essere inviate o notificate eventuali comunicazioni.

Art. 25

DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

1. La dichiarazione di inizio lavori è obbligatoria per interventi soggetti a permesso di costruire.
2. Prima dell'inizio dei lavori devono essere espletati gli adempimenti previsti dal Titolo IV del Testo Unico D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e deve essere presentato il fascicolo con le caratteristiche dell'opera in ottemperanza all'art. 91 del Testo Unico D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e relativo allegato XVI.
3. La dichiarazione deve essere inviata prima dell'effettivo inizio dei lavori secondo le modalità precisate all' secondo il combinato disposto dall'art. 83 commi 3, 4, 5 e 6 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** e dell'art. 36 del presente Regolamento.
4. La mancata o tardiva comunicazione della dichiarazione di inizio dei lavori e delle eventuali variazioni comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 36 del presente Regolamento.

Art.26

DEROGA

1. Alle indicazioni e prescrizioni del presente Regolamento e della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** è possibile derogare nei modi e forme di legge relativamente ad opere ed edifici pubblici o di interesse pubblico.

CAPITOLO V COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 27 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE

1. È istituita presso il Comune di Ruffrè - Mendola la Commissione Edilizia Comunale composta da 5 membri compreso il presidente secondo quanto disposto dall'art. 9 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
2. È composta da:
 - **presidente:**
 - a) Sindaco o Assessore da lui delegato;
 - **componenti di diritto:**
 - b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco ovvero, in caso di incompatibilità ai sensi di legge, un Vigile del Fuoco indicato dal direttivo del comando locale;
 - **componenti ordinari:**
 - c) due tra ingegneri e/o architetti;
 - d) un geometra o perito edile;
3. I componenti ordinari della Commissione edilizia sono nominati dalla Giunta municipale su proposta del Sindaco.
4. I membri nominati dalla Giunta durano in carica cinque anni e comunque per l'intera durata del mandato del Consiglio comunale; in ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
5. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte da un assessore suo delegato.
7. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
8. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa.
9. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
10. La Giunta comunale può determinare la concessione di un gettone di presenza per i componenti della commissione in misura pari al gettone di presenza spettante ai consiglieri.

Art. 28

COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. La Commissione Edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell'estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell'ambiente.
11. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere obbligatorio sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 64 comma 4 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*, sui permessi di costruire, sulle progettazioni speciali, sulle opere pubbliche per le quali il parere è prescritto, sulle deroghe urbanistiche.
Il parere della Commissione Edilizia può comunque essere richiesto per interventi non soggetti a permesso di costruire qualora sia ritenuto opportuno dal funzionario responsabile della valutazione dell'intervento proposto.
Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile ed opportuno.
2. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la Commissione edilizia può richiedere le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle norme tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale e dell'art. 61 del presente Regolamento.
3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
5. I pareri della Commissione Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente a tutti i presenti.
Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
I pareri della Commissione, nella forma dell'estratto del verbale firmato dal segretario, sono comunicati all'Autorità Comunale per le decisioni di competenza.
7. I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
8. È fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa.

Art. 29
PREAVVISO DI DINIEGO

1. L'Amministrazione, prima di rendere un provvedimento di diniego di concessione edilizia, comunica al richiedente le ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, assegnando termine di giorni 30 (eventualmente prorogabili) per far pervenire deduzioni, memorie, documenti o quanto ritenuto utile, con avvertimento che la comunicazione ha carattere interlocutorio e non costituisce atto finale del procedimento.
2. Ove l'interessato ritenga di avvalersi di tale facoltà, la pratica verrà nuovamente esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale al fine di rendere il provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento.
3. Nel caso di mancata presentazione da parte dell'interessato di quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione renderà il provvedimento definitivo di diniego conclusivo del procedimento.

CAPITOLO VI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 30 PIANI DI ATTUAZIONE

1. La redazione di piani attuativi, lottizzazioni e piani guida è soggetta alle prescrizioni dettate dal Capo III Sezioni I e II della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.* Nelle zone ove è previsto il piano di attuazione il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del piano anzidetto.
I piani attuativi si distinguono in:
 - a) piani attuativi a fini generali;
 - b) piani attuativi a fini speciali;
 - c) piani di recupero;
 - d) piani di lottizzazione;
 - e) comparti edificatori;
2. Un'area soggetta a piano di lottizzazione convenzionata può essere interessata dalla individuazione di ambiti di intervento distinti tramite apposito piano guida generale.

Art. 31 DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE

1. Per procedere alla lottizzazione di aree il proprietario o i proprietari interessati devono presentare domanda di autorizzazione alla lottizzazione alla quale vanno allegati:
 - a) stralcio delle previsioni del P.R.G. relativo alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
 - b) planimetria generale orientata della zona relativa allo stato di fatto, comprendente le proprietà soggette al piano di lottizzazione, in scala 1:1000 o 1:2000 a seconda delle dimensioni dell'area interessata al piano sulla quale dovranno essere indicati:
 1. i dati catastali;
 2. le aree interessate al progetto con la distinzione fra quelle destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
 3. gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni, destinazioni, ecc. (strade, piazze, giardini, ecc.);
 4. quantità totale e percentuale delle aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico;
 5. tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con l'indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (residenziale, industriale o pubblici servizi);

- c) rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata al progetto in scala di 1:200 o 1:500 a seconda delle dimensioni dell'area;
- d) una o più planimetrie del progetto del piano di lottizzazione in scala 1:200 ovvero 1:500, a seconda delle dimensioni del piano con l'eventuale suddivisione in lotti e contenenti i seguenti elementi:
 - 1. larghezza delle vie e delle piazze ad uso sia pubblico che privato;
 - 2. spazi riservati al parcheggio, sia pubblico che privato;
 - 3. distanze delle costruzioni dai cigli stradali e tra i fabbricati, nel rispetto delle normative vigenti;
 - 4. planivolumetria quotata (altezze degli edifici e numero dei piani fuori terra) nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G.;
- e) progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, concordate con gli enti erogatori dei servizi e comprendenti:
 - 1. strade residenziali;
 - 2. rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche;
 - 3. rete idrica;
 - 4. rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas (se esistente o prevista), dei telefoni, del teleriscaldamento (se esistente o previsto);
 - 5. rete dell'illuminazione pubblica; il progetto va esteso a tutto il tracciato viario;
 - 6. localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani, da realizzare a norma dell'apposito Regolamento comunale;
 - 7. rete idrica antincendi eventualmente esistente e attacchi idranti di progetto;
 - 8. computo metrico estimativo redatto ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche;
- f) sezioni in scala da 1:200 in numero conveniente ad illustrare l'andamento del livello definitivo del terreno a sistemazioni avvenute con riferimento al profilo del terreno naturale; tale livello definitivo del terreno è quello da assumere come piano di riferimento per la misura delle altezze;
- g) rappresentazioni grafiche atte a definire gli elementi costruttivi di riferimento, forme e distribuzione dei fori, pendenza delle falde, tipologia del tetto, posizione e materiali degli sporti, materiali e colori;
- h) relazione tecnica descrittiva;
- i) relazione/perizia geologica e/o geotecnica e/o idrogeologica, a seconda delle caratteristiche idrogeologiche dell'area, estesa all'intera area oggetto di intervento;
- j) dati tecnico-urbanistici degli interventi riferiti agli strumenti di pianificazione e norme di attuazione della lottizzazione;
- k) i nulla osta, ove necessari, rilasciati da :
Ispettorato Distrettuale Forestale, Commissione Comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale, Valutazione Impatto Ambientale, e ogni altra determinazione o autorizzazione previste per la zona o il tipo di intervento;

- l) plastico o simulazione grafica computerizzata (rendering) con l'inserimento dei manufatti in ambiente reale, riproducenti i volumi della lottizzazione progettata qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'importanza e la consistenza dell'opera lo richieda;
 - m) i progetti dei piani di lottizzazione devono inoltre essere completi di:
 - 1. titolo di proprietà o altro idoneo documento atto a dimostrare il diritto di intervenire sulle aree interessate al progetto;
 - 2. schema di convenzione di cui al successivo art. 32 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale può approvare un apposito piano guida, di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all'interno di ciascuna zona, l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona.
Il piano guida può essere approvato anche qualora sia necessario orientare l'utilizzo edificatorio diretto di aree per le quali non risulti utile o sia eccessivamente difficoltoso ricorrere all'obbligo di lottizzazione.

Art. 32

CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE

- 1. I piani di lottizzazione sono corredati da convenzione urbanistica redatta ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 2. In particolare, la convenzione deve indicare:
 - a) le caratteristiche delle costruzioni contenute nel piano proposto secondo gli indici di lottizzazione; la superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);
 - b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con allegato il progetto esecutivo delle opere da eseguirsi e il relativo computo metrico-estimativo;
 - c) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria, precisati dall'art. 4 della legge 29.09.1964, n. 847 e successive modifiche, nonché, ove richiesta dal Comune, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie con allegata planimetria;
 - d) l'impegno da parte dei lottizzanti a nominare un direttore dei lavori e un coordinatore per l'esecuzione dell'opera ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori per le opere di urbanizzazione. Il direttore dei lavori attesterà la conformità di quanto realizzato al progetto esecutivo autorizzato, compilerà e produrrà al Comune il libretto delle misure e lo stato finale dei lavori effettivamente realizzati secondo la normativa dei LL.PP.;
 - e) l'assunzione a carico del proprietario del contributo di concessione e la quota parte di riduzione in cambio delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate;
 - f) il periodo di validità del piano che non può essere superiore a dieci anni, con precisata la data di decorrenza;

- g) le garanzie finanziarie, nella misura del 100 per cento del costo delle opere desumibile dal computo metrico estimativo, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

L'importo totale delle opere dovrà essere maggiorato del presumibile aumento dei costi ottenuto applicando in modo composto il coefficiente medio di rivalutazione al numero di anni stabiliti per il completamento delle opere.

Il coefficiente medio di rivalutazione sarà la media dell'indice globale degli ultimi tre anni cognitivi riportati dall'elenco prezzi della P.A.T. ed utilizzato per l'aggiornamento dei computi metrici estimativi dei lavori pubblici.

La restituzione dell'importo di cui sopra può avvenire solo dopo l'esito positivo del sopralluogo effettuato dai competenti uffici comunali o dai tecnici esterni incaricati dall'Amministrazione comunale per la constatazione della regolare esecuzione delle opere.

L'onere per il collaudo è interamente a carico dei lottizzanti.

- h) i termini non superiori a dieci anni, entro i quali devono essere effettuate le prestazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo e l'atto di collaudo qualora necessario;
- i) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici;
- j) l'importo del contributo per le opere di urbanizzazione previsto dagli articoli 87, 88, 89, 90, 90bis e 91 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**;
- k) la precisazione se le disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali contenute nel piano di lottizzazione sono tali da consentire il deposito di S.C.I.A. o la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle singole costruzioni.

Art. 33

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione a lottizzare con i relativi elaborati di lottizzazione è trasmessa dai lottizzanti ai competenti uffici comunali per l'istruttoria e l'esame preliminare.
2. Successivamente gli atti sono sottoposti ai pareri della Commissione Edilizia.
3. Acquisito detto parere, il progetto di piano di lottizzazione e la relativa convenzione di lottizzazione vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, che può imporre delle prescrizioni atte a garantire il rispetto del P.R.G. e del presente Regolamento anche con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche architettoniche degli edifici purché non venga modificata sostanzialmente l'impostazione del Piano di lottizzazione.
4. Ottenuta l'approvazione del Consiglio Comunale si procede alla stipula della convenzione e alla sua annotazione nel Libro Fondiario, a cura del proprietario dell'area.
5. Il Piano di lottizzazione diviene efficace solo ad avvenuta annotazione nel Libro Fondiario della convenzione di lottizzazione.

Art. 34
PIANO GUIDA

1. Il piano guida determina, nel rispetto dei parametri stabiliti dagli strumenti di pianificazione, le indicazioni di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia e alle opere di urbanizzazione primaria e, ove occorra, secondaria.
Il piano guida può determinare all'interno di ciascuna zona ambiti di intervento distinti.
In tal caso il piano di lottizzazione, anche se previsto come necessario dallo strumento di pianificazione, può riguardare anche un singolo ambito d'intervento a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primarie.
2. Negli ambiti di cui al comma precedente l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione esteso all'intero ambito.

Art. 35
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO GUIDA

1. La domanda di piano guida con i relativi elaborati è trasmessa ai competenti Uffici comunali per l'istruttoria e l'esame preliminare.
2. L'avvenuto deposito del progetto di piano guida è comunicato a tutti i proprietari di aree contemplate nello stesso che non abbiano sottoscritto l'istanza di approvazione con assegnazione di un congruo termine per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Successivamente gli atti sono rimessi alla Commissione Edilizia.
4. Acquisito detto parere il progetto di piano guida viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

CAPITOLO VII

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 36

SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMUNALE

1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare per iscritto utilizzando il modello idoneo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, reperibile sul sito del *Consorzio dei Comuni Trentini*, prima dell'effettivo inizio dei lavori ed unitamente alla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge, la data nella quale intende iniziare le opere, il nominativo dell'impresa costruttrice che dovrà, congiuntamente al direttore lavori, timbrare e controfirmare tale comunicazione. La comunicazione di inizio lavori deve essere depositata entro 2 anni dal ricevimento del permesso di costruire.
Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta è sufficiente la firma del titolare e del Direttore dei Lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori di nuova edificazione il titolare del permesso di costruire deve chiedere all'Amministrazione comunale la determinazione degli allineamenti e delle quote cui dovrà esattamente uniformarsi.
Tale determinazione, che sarà effettuata entro quindici giorni dalla domanda, risulterà dal verbale che sarà allegato agli atti di fabbrica. Trascorsi i quindici giorni senza l'avvenuta determinazione dei punti fissi, si riterranno validi quelli di progetto.
3. I funzionari comunali o gli incaricati dei controlli possono in qualsiasi momento chiedere, comunicando il giorno e l'ora al titolare della concessione o della denuncia d'inizio di attività e al Direttore dei Lavori per consentirne l'eventuale presenza, di effettuare controlli al cantiere per verificare la regolarità dei lavori.
4. L'eventuale variazione del Direttore dei Lavori o della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata con le modalità di cui al punto 1. Sia il direttore lavori che la ditta esecutrice devono comunicare in forma scritta la rinuncia alle loro prestazioni, in seguito all'avvenuta ricezione della rinuncia da parte del direttore lavori, il cantiere deve essere sospeso fino all'avvenuta nomina di un nuovo direttore lavori.
5. La mancata o tardiva comunicazione di inizio dei lavori comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria determinata entro un minimo di € 200 fino ad un massimo pari ad €. 500.

Art. 37

TABELLA INDICATIVA

1. Per i lavori soggetti ad atto abilitativo deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40 X 60 recante le seguenti indicazioni: data e numero dell'atto abilitativo, il nome del titolare, del costruttore, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 494/96), il nome

degli installatori degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome dei progettisti degli impianti (D.P.R. 447/91).

Art. 38
CANTIERI

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia interessato ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare, l'eventuale committente, o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Le operazioni svolte all'interno del cantiere devono rispettare le disposizioni dettate dal piano di classificazione acustica comunale vigente. È fatto obbligo il rispetto dell'igiene ambientale soprattutto con la limitazione dei rumori derivati da lavorazioni con ogni tipo di macchinario sia mobile che portatile e la limitazione delle polveri con sistemi depolverizzanti o con bagnatura costante intesa alla loro eliminazione. Nessun materiale può essere bruciato in cantiere.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici su fronte strada e qualsiasi lavorazione sul tetto devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Tale condizione impone che vengano attuate le salvaguardie alla tutela della persona con la costruzione di recinzioni adeguate, costruzione di marciapiedi provvisori, ripari a difesa di eventuale caduta di materiale dall'alto e segnaletica su indicazioni degli uffici competenti. Lo sporto di gronda aggettante sulla proprietà pubblica, durante la fase dei lavori al tetto, ai fini della sicurezza, deve essere ritenuto al pari di una occupazione temporanea di suolo pubblico con le necessarie difese contro la caduta di materiale dall'alto. Nella fase di montaggio delle impalcature necessarie deve essere richiesta la temporanea sospensione al transito di persone e mezzi e devono essere presenti gli addetti alla sicurezza secondo la normativa.

Art. 39
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il titolare dell'atto abilitativo è tenuto a dare comunicazione al Comune inviando dichiarazione sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori comprendente il certificato finale sulla regolare esecuzione, mediante idoneo modello approvato con deliberazione della Giunta provinciale, reperibile sul sito del *Consorzio dei Comuni Trentini*. La dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori, che deve avvenire entro cinque anni dalla comunicazione di inizio dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
2. Il comune può individuare un termine maggiore per la conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato da presentare prima del termine finale previsto per la

conclusione, in ragione delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive o delle condizioni climatiche della zona. Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.

3. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dal presente regolamento, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 85 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**, relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.
4. Se è accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste, il Comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 77 a euro 464, previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Queste sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal Comune.

CAPITOLO VIII NORME IGIENICO-EDILIZIE

Art. 40

DISTANZE DA TERRAPIENI O MURATURE

1. Al fine della disciplina delle distanze tra terrapieni o murature si applica quanto disposto nell'ALLEGATO 2 alle Disposizioni provinciali in materia di distanze, *art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1*;

Art. 41

DISCIPLINA E DISTANZE DEI MURI DAI CONFINI E DAI FABBRICATI.

1. Al fine della disciplina delle distanze dei muri da confini e fabbricati si applica quanto disposto nell'ALLEGATO 2 alle Disposizioni provinciali in materia di distanze, *art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1*;
2. Tutti i nuovi muri di contenimento o cinta dovranno essere realizzati in pietra naturale, o con rivestimento in pietra. La realizzazione o demolizione di muri con caratteristiche diverse da quelle sopra enunciate potrà essere richiesta alla Giunta comunale previo parere della Commissione edilizia.

Art. 42

CAMERE D'ARIA, INTERCAPEDINI, ISOLAZIONI E VESPAI

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 50.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

Art. 43

SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RIFIUTO

1. È vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e dal Regolamento per il Servizio di Fognatura Comunale.
3. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.

Art. 44

ACQUA POTABILE

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.

2. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto comunale, la potabilità dovrà essere certificata da laboratorio autorizzato.

Art. 45

SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Ogni nuovo alloggio ad uso permanente non può avere superficie inferiore a mq. 50,00 misurati al netto delle murature. Gli alloggi esistenti all'interno e all'esterno del perimetro del centro storico, qualsiasi sia la loro attuale superficie utile, qualora soggetti ad interventi di ristrutturazione o risanamento, dovranno mantenere come minimo la superficie utile non inferiore a mq. 50,00.
2. Ai fini del calcolo della superficie abitabile di cui al comma 1, la superficie occupata in pianta della eventuale scala interna all'alloggio è computata solo su uno dei piani collegati (non è computata nel calcolo della superficie dell'alloggio).
3. Nei casi di adeguamento alla normativa disabili della larghezza delle scale e dei percorsi orizzontali è consentito ridurre la superficie dell'alloggio se è dimostrata l'impossibilità tecnica di soluzioni alternative.
4. Ogni alloggio ad uso permanente deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di impianto di riscaldamento, di almeno un servizio igienico, di cucina o angolo cottura.
5. Ogni nuovo alloggio deve avere una stanza da letto con superficie non inferiore a mq. 12,00.

Art. 46

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE

1. Con esclusione delle abitazioni e delle relative pertinenze i locali degli edifici di nuova costruzione, compresi i garage, devono avere l'altezza minima, misurata tra pavimento e soffitto di metri 2,60 al piano terra e di m. 2,40 per i piani superiori.
2. Salvo diverse disposizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche i locali di abitazione, a qualsiasi piano, devono avere un'altezza minima di metri 2,40 misurata dal pavimento al soffitto ed una superficie minima dei vani abitabili e delle cucine di mq. 8,00.
3. Per le pertinenze e i locali accessori non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi di pertinenza dell'abitazione, ripostigli, cantine, stube e simili, è ammessa, a qualsiasi piano, un'altezza minima di metri 2,20.
4. Nei sottotetti, per essere considerati abitabili, i locali con soffitto inclinato (mansarda) avente pendenza minima del 35%, devono avere altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20 e altezza minima interna netta pari a metri 1,60 (riferite all'intradosso dell'orditura secondaria – "canteri"). Non sono computati ai fini del calcolo della superficie minima dei locali e della superficie abitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 2,20 o che hanno altezza inferiore a metri 1,60. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili purché abbiano un'altezza minima netta di metri 1,20. Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse.

5. Gli ambienti nei sottotetti, di cui al punto 4, non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici, corridoi e disbrighi, devono avere altezza media ponderale non inferiore a metri 1,90 riferita alla superficie utilizzabile dei servizi igienici, alla fascia della larghezza minima dei corridoi e dei disbrighi e altezza minima interna netta pari a metri 1,60 (riferite all'intradosso dell'orditura secondaria – “canteri”). Non sono computati ai fini del calcolo della superficie minima dei servizi igienici e della superficie abitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90 e altezza inferiore a metri 1,60. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con i locali di cui sopra purché abbiano un'altezza minima netta di metri 1,20. Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse.
6. Per gli ambienti nei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio, guardaroba o simili non è richiesta alcuna altezza minima. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che non siano interni all'alloggio o che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90 e altezza inferiore a metri 1,60 (riferite all'intradosso dell'orditura secondaria – “canteri”).
7. La superficie di illuminazione ed aerazione di ciascun vano agibile deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
 - a) 1/12 della superficie del pavimento.
 - b) 1/12 della superficie abitabile del pavimento per gli ambienti nei sottotetti (mansarde).
8. Nei nuovi edifici le superfici di illuminazione ed aerazione, utilizzabili ai fini del precedente comma 7, devono distare almeno 6,00 m dalle pareti dello stesso edificio che le fronteggiano.
9. L'aerazione dei locali deve essere prevista in modo da assicurare un sufficiente ricambio d'aria.
10. I corridoi e i disbrighi devono avere larghezza minima di metri 1,00, fatte salve comunque le norme sul superamento delle barriere architettoniche.
11. Nel caso di interventi sugli edifici esistenti, sia per i locali destinati ad abitazione che per quelli destinati ad uso diverso dall'abitativo è consentito derogare alla altezza minima dei locali, all'inclinazione minima del tetto e ai rapporti minimi di finestratura, purché l'Azienda per i Servizi Sanitari rilasci parere favorevole.

Art. 47
SOPPALCHI

1. La costruzione di soppalchi aperti sui locali da soppalcare è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la superficie soppalcata non deve superare il 40% della superficie netta del locale da soppalcare nel caso di abitazioni e il 50% nel caso di usi diversi dall'abitazione;

- b) l'altezza netta minima della superficie sottostante il soppalco deve essere non inferiore a metri 2,20. Tale altezza viene elevata a metri 2,60 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi;
- c) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, l'altezza netta minima della superficie soprastante il soppalco deve essere non inferiore a metri 2,20. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di metri 2,60;
- d) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato avente pendenza minima del 35% (mansarda), la superficie soprastante il soppalco deve avere altezza minima interna netta pari a metri 1,60 e altezza media ponderale (riferite all'intradosso dell'orditura secondaria – "canteri") non inferiore a metri 1,90.
Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza inferiore a metri 1,60.
Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili purché abbiano un'altezza minima netta di metri 1,20.
Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse.
Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di metri 2,00 e l'altezza media ponderale di metri 2,60.
- e) Nei locali produttivi e nei magazzini l'altezza netta minima della superficie sottostante e soprastante il soppalco adibite esclusivamente a magazzino o deposito deve essere non inferiore a metri 2,20, purché non adibiti a presenza permanente delle persone.
Devono comunque essere rispettate eventuali normative specifiche più restrittive.
2. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale più il soppalco, facendo riferimento al rapporto minimo previsto per i locali da soppalcare. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
3. Nel caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusa la ristrutturazione, è consentito derogare all'inclinazione minima del tetto, ai rapporti minimi di finestratura, purché su richiesta dell'Amministrazione comunale l'Azienda per i Servizi Sanitari accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

Art. 48

SERVIZI IGIENICI

1. Nelle abitazioni almeno un servizio igienico deve avere dimensioni conformi a quanto previsto dalle vigenti normative per il superamento delle barriere architettoniche, comunque la superficie minima non deve essere inferiore a mq. 4,00, e deve essere dotato di lavabo, vasca da bagno o doccia, tazza, bidet.
Gli apparecchi sanitari non potranno essere installati nelle zone con altezza inferiore a m 1,60 (riferita all'intradosso dell'orditura secondaria – "canteri").
Nei casi di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche è consentita l'eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento.

2. Eventuali altri servizi nell'alloggio o in locali di pertinenza possono avere superficie minore, comunque non inferiore a mq. 1,50.
3. I servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, non potranno avere dimensioni inferiori a mq. 1,50.
4. Tutti i servizi igienici dovranno avere:
 - a) Aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore.
 - b) La ventilazione meccanica, con le caratteristiche di cui al punto precedente, è sempre obbligatoria nel caso di finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di metri 2,00 dal pavimento, o a tutta altezza nel caso la medesima sia inferiore a metri 2,00.
5. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con cucine e soggiorni provvisti di angolo cottura.
6. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i servizi igienici devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie.
Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
7. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.

Art. 49

CUCINE E ANGOLI COTTURA

1. Per il locale adibito a cucina deve essere assicurata diretta illuminazione e aerazione nel rispetto dell'art. 46 commi 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
2. L'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.
3. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di tubo di ventilazione per lo scarico dei vapori e deve essere in ogni caso assicurata l'immissione di aria esterna.
Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
4. Le cucine di ristoranti, pizzerie e attività simili dovranno essere dotate di idoneo sistema di aspirazione meccanica dei vapori e dei fumi direttamente sui luoghi ove questi vengono prodotti.
Il tubo o i tubi di ventilazione devono essere stagni, conformi alle leggi, norme vigenti e norme UNI, e vanno prolungati almeno 1,00 metro sopra la falda del tetto. In ogni caso i vapori e i fumi non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti.

5. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.

Art. 50

LOCALI A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI

1. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello degli spazi verso i quali prospettano, salvo giustificate eccezioni; in tale caso dovrà rispettare quanto previsto al precedente art. 40 del presente Regolamento.
2. Non è ammesso di norma l'uso abitativo di locali interrati.
Non è ammesso adibire ad uso lavorativo i locali interrati e seminterrati, salvo particolari esigenze tecniche e nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene per gli ambienti di lavoro. In tal caso gli eventuali locali che risultassero parzialmente contro terra dovranno essere separati dal terreno con un'intercapedine areata ed ispezionabile avente larghezza minima di cm 80.
3. È ammesso l'utilizzo di locali interrati ad uso deposito, magazzino, cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoi, garage, ecc..
La stube dovrà avere un'idonea aerazione naturale, mentre il servizio igienico e la lavanderia potranno essere aerati anche con sistema meccanizzato.
4. In caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli eventuali locali già adibiti ad uso abitazione che risultassero parzialmente contro terra dovranno essere separati dal terreno con un'intercapedine areata ed ispezionabile avente larghezza minima di cm 80.
5. I locali seminterrati potranno essere adibiti a sale aperte al pubblico (sala ristorante, sala giochi, palestra, ecc..) qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.
6. Nei locali interrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL.
7. Nei locali seminterrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL salvo che norme specifiche lo consentano.

Art. 51

SPAZI PER PARCHEGGI

1. Gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti sono disciplinati dagli articoli 60 e 100 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** in combinato col capo III e tabella A relativo **Regolamento esecutivo** (Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) ai quali si rimanda.
2. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga è disciplinata dall'art. 99 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**

Art. 52
SCALE

1. Nel caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione di interi edifici, sostituzione totale del vano scala o creazione di nuovo vano scala o parte di esso, questo deve presentare caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
2. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere lunghezza contenuta e prevedere almeno un pianerottolo di riposo fra i piani.
3. Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione totale, il rispetto alla normativa va riferito all'intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti.
4. Nelle nuove costruzioni, la struttura portante delle scale e/o del vano scala comune deve essere realizzata con materiali di idonea resistenza al fuoco.
5. I vani scala devono essere aerati ed illuminati, anche artificialmente, in maniera da garantire accettabili condizioni igieniche e di visibilità.
6. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni i vani scala comuni, quando servono per superare lo spazio fra più di due livelli fuori terra, devono essere chiusi.
7. La ricostruzione dei vani scala esistenti degli edifici del centro storico o individuati quali manufatti e siti di interesse storico non è soggetta alle prescrizioni del comma precedente.
8. Ferme restando le norme previste dalle disposizioni relative ad ospedali, alberghi, scuole ed altri edifici speciali, i fabbricati a più piani devono essere serviti da almeno un vano scala ogni 500 mq. di superficie lorda misurata in proiezione orizzontale con esclusione della superficie lorda occupata dalla scala e da altri collegamenti verticali, salvo deroga delle competenti autorità per particolari destinazioni d'uso (magazzini, depositi e simili).
9. Tutte le nuove scale dei fabbricati, fino all'ingresso dell'alloggio, se non costituiscono parte comune devono avere larghezza non inferiore a m 1,00. Per le altre scale al servizio di locali agibili valgono le norme previste dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e comunque dovranno avere una larghezza non inferiore a m 0,80.
10. Le scale di uso individuale possono avere pedata a forma trapezoidale.
Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, deve avere misura costante non inferiore a cm 25.
La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 12.
La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compreso fra 62 e 64 cm.
11. Le scale nei restauri e nei risanamenti possono avere pedata a forma trapezoidale.
Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, deve avere misura costante non inferiore a cm 30.
La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 14.
La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compreso fra 62 e 64 cm.

Art. 53
PARAPETTI E BALCONI

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro.
2. I balconi possono aggettare sugli spazi pubblici solo se aventi altezza superiore a cinque ml e previa comunque autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 54
LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
È consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
2. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
3. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

Art. 55
RIFIUTI URBANI

1. Per gli interventi di ristrutturazione, risanamento e realizzazione di nuovi edifici devono essere previsti idonei spazi, opportunamente dimensionati, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata.

Art. 56
CAMINI E CONDOTTI

1. I prodotti della combustione e i vapori devono essere scaricati nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI e in ogni caso non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti.
2. I camini per i quali non esiste una specifica normativa dovranno essere prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00.
3. Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.
4. Nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione minima di cm² 100 per ogni locale servito.
5. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione delle abitazioni devono essere prolungati al di sopra del tetto.

Negli interventi in cui non sia possibile prolungare i tubi di ventilazione al di sopra del tetto è possibile realizzare gli sbocchi in facciata.

6. I prodotti della combustione, i vapori e qualsiasi esalazione che possa recare disturbo, creati dalle attività diverse dall'abitazione, devono essere sempre scaricate con camini o condotti prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00 e in ogni caso non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti.
7. Qualora, per comprovate ragioni tecniche o economiche, non sia possibile realizzare canne fumarie all'interno del perimetro degli edifici, la realizzazione di nuove canne fumarie all'esterno della muratura perimetrale dovrà essere realizzato con rivestimento in muratura o cartongesso.

Art. 57

RISCALDAMENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento degli ambienti.
Ove non sia possibile la realizzazione dell'impianto, dovrà essere previsto idoneo sistema alternativo che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Art. 58

DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Gli edifici, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalle normative statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 59

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Gli edifici, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalle normative statali, provinciali e comunali in materia di inquinamento acustico con particolare riferimento alle disposizioni dettate dal piano di classificazione acustica comunale vigente.

CAPITOLO IX
ARREDO, DECORO, SEGNALETICA, RECINZIONI,
SPORGENZE E NORME PER LA TUTELA
DELLE AREE A VERDE

Art. 60
ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. L'installazione di distributori automatici su facciate o su area libera sia di proprietà pubblica che privata è soggetta alle preventive autorizzazioni amministrative.
2. È consentita la posa di chioschi, purché finalizzati alla vendita o all'esposizione, e purché di superficie non superiore a m² 10. Tali strutture devono essere armonicamente inserite nel contesto edificato o nel paesaggio, non incidono sugli indici urbanistico-edilizi e sono configurate come manufatti precari soggette al disposto degli articoli 31 e 32 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
3. È ammessa la posa di strutture per la copertura e la delimitazione di spazi pubblici, concessi temporaneamente in uso, per la collocazione di tavolini e sedie, a scadenza stagionale, antistanti esercizi pubblici. La tipologia di tali strutture deve essere preventivamente autorizzata in via amministrativa; qualsiasi successiva modifica dovrà essere del pari autorizzata.
4. È consentita la realizzazione di strutture chiuse, in materiale prevalentemente trasparente, all'esterno di esercizi pubblici, purché direttamente collegate con essi, su suolo privato e a carattere stagionale. Tali manufatti dovranno avere caratteristiche tipologiche e formali consone con l'architettura dell'edificio, dovranno essere armonicamente inserite nel contesto urbano e non dovranno contrastare con le disposizioni vigenti in materia di commercio, di viabilità e con le norme del Codice Civile.

Art. 61
DECORO DELLE FACCIATE, DELLE RECINZIONI E DEI MURI

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza.
2. La coloritura dovrà essere conforme al piano colore o alla mappatura cromatica adottata ove previsto.
3. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
4. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.

5. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto ambientale.

Art. 62

RECINZIONI DELLE AREE E IMPIANTO DEGLI ALBERI

1. Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.
L'Amministrazione può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore.
L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,50.
3. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la C.E.C., è consentito derogare alle dimensioni del punto precedente per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico ambientale.
4. Le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere di norma conservate. In caso di demolizioni o parziali o totali rifacimento delle recinzioni tradizionali, le stesse devono essere ripristinate con il materiale e le caratteristiche simili a quello preesistente;
5. La tipologia delle nuove recinzioni deve essere omogenea a quella già presente nella località oggetto di intervento o nelle immediate vicinanze;
6. Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli o produttivi forma, dimensioni e materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali e alle esigenze funzionali. È inoltre necessario recingere le eventuali parti che possono risultare pericolose per gli stessi addetti, per clienti e visitatori e per i cittadini stessi che si trovassero a passare nei pressi dei complessi produttivi: in quest'ultimo caso le recinzioni possono raggiungere l'altezza di mt. 2,00;
7. È in ogni caso vietato l'uso di materiali taglienti o acuminati;
8. La recinzione i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere in adiacenza alla viabilità pubblica dovrà essere arretrata di almeno mt. 0,50. Nel caso di lotti confinanti potrà essere adottato il criterio di allineamento con la recinzione esistente, purché non in contrasto con il Codice della strada e non sussista pericolo per il transito di persone o cose.
9. La tipologia delle nuove recinzioni realizzate entro l'abitato del Passo Mendola, delimitato dal km 219,887 al km. 220,415 della S.S. 42 del Tonale della Mendola, dovrà essere conforme alle tabelle A o B allegate al presente articolo salvo nei casi che presentino pericolo di caduta e/o particolari esigenze da concordare con l'U.T.C.

Tabella A
Tipologia recinzioni al Passo Mendola





Tabella B
Tipologia recinzioni al Passo Mendola



Art. 63
INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE

1. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali quando sono poste sugli edifici ricadenti nel centro storico e costituenti manufatti e siti di interesse storico devono essere realizzate con materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche storiche dell'ambiente. Esse sono soggette ad autorizzazione amministrativa assumendo rilevanza sulla disciplina di particolare tutela prevista per i predetti immobili. Le insegne e tende da sole ricadenti in area di tutela ambientale sono soggette ad autorizzazione del sindaco come disposto dall'art. 64 comma 5 lettere j) e k) della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
2. Ove possibile dovrà essere predisposto idoneo targhetario per il contenimento delle targhe professionali, da collocare in prossimità dell'ingresso. Salvo diverse

disposizioni di legge per specifiche categorie professionali, l'autorizzazione alla collocazione del suddetto targhettario esclude l'obbligo di richiedere successivamente analogo provvedimento per le singole targhe da inserire.

3. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali di dimensione non superiori a cm 60x40 quando sono poste sugli edifici non ricadenti nel centro storico e non costituenti manufatti e siti di interesse storico non sono soggette ad autorizzazione amministrativa.
4. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 09/02/1979 n. 400 deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.
5. La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione amministrativa, non può impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e dovrà essere posizionata su appositi supporti individuati dall'Amministrazione diversi da quelli della segnaletica stradale.
6. Le insegne e la segnaletica pubblicitaria, se non poste complanari sulla facciata dell'edificio, devono distare almeno metri 3,00 dal ciglio stradale.
7. Le tende parasole poste sulle facciate prospettanti le strade e gli spazi pubblici del centro storico sono soggette ad autorizzazione amministrativa
8. Le tende parasole diverse da quelle del comma precedente non sono soggette ad autorizzazione amministrativa quando rispettano i criteri dettati dall'art. 78 comma 3 lettera e) della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.* e non aggettino più di 2,00 metri dalla facciata.
Nel caso di oggetto superiore a 2,00 metri sono soggette ad autorizzazione amministrativa
9. Le tende sporgenti su suolo pubblico dovranno avere un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm dalla sede viaria.
10. In ogni caso tende, insegne e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e creare pericolosità al pubblico transito.

Art. 64

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza e di igiene.
2. A tal fine il Sindaco può intervenire e può adottare i provvedimenti di legge a tutela della pubblica salute e incolumità.

Art. 65

NUMERI CIVICI, SEGNALETICA STRADALE, CORPI ILLUMINANTI

1. Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:

- a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
 - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici;
 - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione.
2. I privati sono tenuti a rispettare i numeri e le tabelle apposte dal Comune, a non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, a ripristinarle qualora risultino distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile.
 3. In caso di demolizione di costruzioni che non vengano più ricostruite, il proprietario deve notificare il numero civico che deve essere abolito. Nel caso di nuove costruzioni, i proprietari devono chiedere l'applicazione del numero civico.
 4. Al Comune è altresì riservata la facoltà di restaurare edicole sacre, fregi e altri elementi pittorici presenti sulle facciate esterne delle case, previa intesa con i proprietari.

Art. 66

ACCESSI ALLA PUBBLICA VIABILITÀ E PASSI CARRAI

1. È vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.
3. Il Comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal Regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso che sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 del Codice della Strada. Se ricorre tale circostanza ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, il Comune ha facoltà di obbligare il titolare della concessione al rispetto di prescrizioni integrative. L'Ente gestore della strada può altresì autorizzare distanze inferiori quando è constatata l'impossibilità di realizzarlo altrimenti, previa verifica che la realizzazione dello stesso non costituisce pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni.
4. Nella realizzazione di passi e accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
5. È facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.
6. La realizzazione di qualsiasi opera su suolo privato che preveda l'immissione di un collegamento carraio sulla pubblica viabilità (strade, rampe, accessi carrai ecc...) dovrà prevedere idoneo impianto di smaltimento delle acque piovane, sia che esse provengano o si immettano sulla pubblica viabilità.
7. Nel caso di viabilità private esistenti, come sopra descritte, la realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane dovrà avvenire entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 67

SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente proprietario, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
 - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
 - b) le modanature, i rilievi e gli infissi esterni per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - c) i poggiali, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile;
 - d) le ante ad oscuro, purché poste ad un'altezza netta minima superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole o sporgere non più di 10 cm nella posizione di massima apertura.
 - e) le tende con le modalità previste dall'art. 63, commi 9 e 10, del presente Regolamento.
 - f) le insegne a bandiera purché poste ad un'altezza netta minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile;
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza.
In questi casi la costruzione deve essere studiata in modo da evitare sporgenze sullo spazio pubblico ed eliminare ogni molestia o pericolo al pubblico transito dei veicoli e dei pedoni.
3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.

Art. 68

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

1. Nelle aree soggette a tutela del paesaggio, gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera j) della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**, volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del Sindaco configurate come manufatti precari soggette al disposto degli articoli 31 e 32 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**

Art. 69

IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE E DI

RADIODIFFUSIONE

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive riceventi normali e delle antenne paraboliche riceventi.
2. Gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione sono soggette al disposto dell'art. 78 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.**
3. È vietata l'installazione di apparecchiature per il condizionamento sulle facciate prospettanti le strade e gli spazi pubblici del centro storico.

Art. 70

COLLETTORI SOLARI - CELLE FOTOVOLTAICHE

1. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è disciplinata dal disposto dell'art. 78 della **L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.** ed articoli 29 e 30 del relativo **Regolamento esecutivo** (Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) ai quali si rimanda.

CAPITOLO X COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 71 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI

1. Le nuove stalle devono essere localizzate solo negli spazi aperti individuati dal P.R.G. e distare almeno metri 100 dalle aree:
 - A) Insediamenti storici;
 - B) Aree per insediamenti prevalentemente residenziali;
 - C) Aree produttive del settore secondario;
 - D) Aree commerciali e turistiche;
 - E) Aree per campeggi;
 - F) Aree per servizi ed attrezzature;
 - G) Verde pubblico e parchi urbani;
 - H) Aree private di interesse sociale;
 - I) Aree per parcheggi;
 - J) Dalle prese d'acqua e dalle sorgenti.
2. La distanza è aumentata a metri 400 per gli allevamenti di suini.
3. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
4. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
5. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
6. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
7. Le stalle ed altri ricoveri per animale in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. La distanza, misurata in proiezione orizzontale, fra le aperture delle stalle e le finestre delle abitazioni che si affacciano sulla stessa facciata non deve essere inferiore a metri 3,00.
8. Non è comunque consentito destinare ad uso abitativo i locali soprastanti i ricoveri per animali.
9. Per le attività esistenti, qualora sopra le stalle siano costruiti dei locali di abitazione, il solaio di separazione deve essere costruito con materiale che impedisca qualsiasi passaggio di gas.
10. Le stalle ed i ricoveri per animali in genere devono rispettare le normative igienico-sanitarie per la produzione degli alimenti ed il benessere degli animali.

Art. 72
CONCIMAIE

1. Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere impermeabili, costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna del raccoglitore di letame, ed essere coperte. L'apertura può avvenire unicamente nelle operazioni di carico e scarico del letame.
2. La platea deve avere superficie non inferiore a mq. 4,00 per capo adulto di bestiame e comunque adeguata in ogni caso al volume del letame. Devono avere idonea pendenza a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto che deve essere a tenuta stagna e avere dimensione non inferiore a m³ 2,00 per capo adulto.
3. Le concimaie andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e all'esterno delle aree di rispetto e tutela delle falde acquifere.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere del competente organo dell'A.P.S.S., devono essere rispettate le seguenti distanze:
 - 10 metri dai confini di proprietà;
 - 10 metri dalle stalle;
 - 30 metri dall'abitazione di proprietà o al servizio dell'azienda;
 - 50 metri dalle altre abitazioni;
 - 40 metri dalle strade o quella prevista dalle fasce di rispetto stradale se maggiore;
 - 50 metri da cisterne e prese d'acqua potabile (fatta salva l'eventuale maggiore distanza individuata dalle fasce di rispetto);
5. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo parere dell'Amministrazione comunale, sentito il competente organo dell'A.P.S.S., potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca.
6. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato.
7. Sono fatte salve le specifiche norme contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

CAPITOLO XI CERTIFICAZIONI DI ABITABILITÀ, AGIBILITÀ E DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 73 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

1. Gli edifici non possono essere abitati o destinati alla frequenza dell'uomo senza la preventiva certificazione di agibilità.
2. La segnalazione certificata di agibilità è disciplinata dall'art. 93 della *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
3. Contestualmente alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità va richiesta l'assegnazione, qualora mancante, del numero civico.
4. La domanda e il rilascio del certificato di agibilità sono disciplinati dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m..

Art. 74 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, entro trenta giorni dalla richiesta, certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile o area oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
2. Il certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono prima modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il suo contenuto ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La dichiarazione è rilasciata indicando la destinazione del P.R.G. dell'area in relazione alle realtà riportate nell'estratto mappa e non può essere utilizzata per la verifica degli indici urbanistici che deve essere effettuata in sede di progetto definitivo.
Alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica, formulata per iscritto, vanno allegati:
 - a) Elenco delle realtà fondiari per le quali si chiede la certificazione;
 - b) La specificazione del tipo dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

CAPITOLO XII

DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Art. 75

INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

1. Le modalità che regolano il diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi, nonché la procedura per ottenere copia di tali documenti, sono disciplinati dall'articolo 22 della Legge 241/1990, d.lgs. n. 33/2013, decreto legislativo n. 97/2016 e norme del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni.

CAPITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI

1. Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio e secondo le modalità previste dalla legge, la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, senza che i medesimi possano fare opposizione o richiedere compensi, alle fronti esterne dei fabbricati o costruzioni:
 - a) i numeri civici ed i nomi delle vie, piazze, corsi, viali, vicoli, ecc.;
 - b) gli avvisatori di incendi;
 - c) le targhette degli idranti e saracinesche;
 - d) i capisaldi di quota;
 - e) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
 - f) le targhe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale;
 - g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.
2. Le spese per la posizione e per la manutenzione di tutte le installazioni di cui al precedente comma, esclusi i numeri civici, sono a carico del Comune.

Art. 77 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

Art. 78 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME

1. La modifica delle norme richiamate nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate.
2. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

INDICE

CAPITOLO I NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	1
.....	
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	2
CAPITOLO II INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.....	3
Art. 2 DEFINIZIONI, MISURAZIONE DEL VOLUME, DELLE DISTANZE, DELL'ALTEZZA, DELLA SUPERFICIE DEL LOTTO.	3
CAPITOLO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	4
Art. 3 CATEGORIE DI INTERVENTO.....	4
Art. 4 MANUTENZIONE ORDINARIA	4
Art. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4
Art. 6 RESTAURO.....	4
Art. 7 RISANAMENTO CONSERVATIVO.....	4
Art. 8 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	4
Art. 9 SOSTITUZIONE EDILIZIA	4
Art. 10 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	5
Art. 11 DEMOLIZIONE	5
Art. 12 NUOVA EDIFICAZIONE.....	5
Art. 13 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI.....	5
CAPITOLO IV ATTI ABILITATIVI.....	7
Art. 14 PERMESSO DI COSTRUIRE.....	7
Art. 15 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	7
Art. 16 DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE.....	7
Art. 17 INTERVENTI SOGGETTI A S.C.I.A.....	7
Art. 18 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)	8
Art. 19 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.....	8
Art. 20 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO	8
Art. 21 PARERE PREVENTIVO	8
Art. 22 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE PERIZIE E RELAZIONI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE	9
Art. 23 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	9
Art. 24 PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.).....	10
Art. 25 DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI	10
Art.26 DEROGA	10
CAPITOLO V COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	11
Art. 27 COMPOSIZIONE E FORMAZIONE	11

Art. 28	COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	12
Art. 29	PREAVVISO DI DINIEGO	13
CAPITOLO VI STRUMENTI DI ATTUAZIONE		14
Art. 30	PIANI DI ATTUAZIONE	14
Art. 31	DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE	14
Art. 32	CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE.....	16
Art. 33	PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE.....	17
Art. 34	PIANO GUIDA.....	18
Art. 35	PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO GUIDA.....	18
CAPITOLO VII NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI		19
Art. 36	SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMUNALE	19
Art. 37	TABELLA INDICATIVA	19
Art. 38	CANTIERI	20
Art. 39	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	20
CAPITOLO VIII NORME IGIENICO-EDILIZIE		22
Art. 40	DISTANZE DA TERRAPIENI O MURATURE.....	22
	Tabella A Distanze da terrapieni o murature.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
	Tabella B Distanze dei muri di sostegno del declivio naturale dai confini e dai fabbricati.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
	Tabella C Distanze dei terrapieni di origine artificiale dai confini e dai fabbricati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 41	DISCIPLINA E DISTANZE DEI MURI DAI CONFINI E DAI FABBRICATI	39
Art. 42	CAMERE D’ARIA, INTERCAPEDINI, ISOLAZIONI E VESPAI.....	22
Art. 43	SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RIFIUTO	22
Art. 44	ACQUA POTABILE	22
Art. 45	SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI.....	23
Art. 46	DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE.....	23
Art. 47	SOPPALCHI.....	24
Art. 48	SERVIZI IGIENICI	25
Art. 49	CUCINE E ANGOLI COTTURA	26
Art. 50	LOCALI A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI.....	27
Art. 51	SPAZI PER PARCHEGGI	27
Art. 52	SCALE	28
Art. 53	PARAPETTI E BALCONI	29
Art. 54	LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE.....	29
Art. 55	RIFIUTI URBANI	29
Art. 56	CAMINI E CONDOTTI	29
Art. 57	RISCALDAMENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO	30
Art. 58	DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	30

Art. 59 DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	30
--	----

**CAPITOLO IX ARREDO, DECORO, SEGNALETICA,
RECINZIONI, SPORGENZE E NORME PER LA TUTELA DELLE
AREE A VERDE.....31**

Art. 60 ELEMENTI DI ARREDO URBANO	31
Art. 61 DECORO DELLE FACCIATE, DELLE RECINZIONI E DEI MURI.....	31
Art. 62 RECINZIONI DELLE AREE E IMPIANTO DEGLI ALBERI	32
Art. 63 INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE	33
Art. 64 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE	34
Art. 65 NUMERI CIVICI, SEGNALETICA STRADALE, CORPI ILLUMINANTI	34
Art. 66 ACCESSI ALLA PUBBLICA VIABILITÀ E PASSI CARRAI	35
Art. 67 SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE	36
Art. 68 INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	36
Art. 69 IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE E DI RADIODIFFUSIONE	37
Art. 70 COLLETTORI SOLARI - CELLE FOTOVOLTAICHE.....	37

CAPITOLO X COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE38

Art. 71 STALLE E RICOVERI PER ANIMALI	38
Art. 72 CONCIMAIE	39

**CAPITOLO XI CERTIFICAZIONI DI ABITABILITÀ, AGIBILITÀ
E DI DESTINAZIONE URBANISTICA.....40**

Art. 73 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	40
Art. 74 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.....	40

**CAPITOLO XII DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO
AGLI ATTI.....41**

Art. 75 INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI	41
---	----

CAPITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE.....42

Art. 76 SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI.....	42
Art. 77 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	42
Art. 78 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME	42

INDICE.....43